

DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2009
che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'uso dei pesticidi è riconosciuto come una minaccia per la salute umana e l'ambiente. Nella sua comunicazione del 12 luglio 2006, dal titolo «Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi», la Commissione ha adottato una strategia che mira a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente risultanti dall'uso dei pesticidi. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2009/128/CE, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ⁽³⁾ (la «direttiva quadro»).
- (2) La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle macchine utilizzate per l'applicazione dei pesticidi svolgono un ruolo significativo ai fini della riduzione degli effetti nocivi dei pesticidi per la salute umana e l'ambiente. Per quanto riguarda le attrezzature per l'applicazione di pesticidi già utilizzate dagli operatori professionali, la direttiva quadro introduce prescrizioni relative alle ispezioni e alla manutenzione cui esse devono essere sottoposte.

⁽¹⁾ GU C 182 del 4.8.2009, pag. 44.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.

⁽³⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(3) La direttiva quadro si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari. È pertanto opportuno limitare l'ambito di applicazione della presente direttiva alle macchine per l'applicazione di pesticidi che sono prodotti fitosanitari. Tuttavia, dato che si prevede di estendere l'ambito di applicazione della direttiva quadro al fine di comprendere i biocidi, l'estensione dell'ambito di applicazione dei requisiti attinenti alla protezione ambientale alle macchine per l'applicazione di biocidi dovrebbe essere esaminata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2012.

(4) La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine ⁽⁴⁾ stabilisce già i requisiti di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni. È pertanto opportuno includere nella direttiva 2006/42/CE requisiti essenziali di protezione dell'ambiente applicabili alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine per l'applicazione di pesticidi, assicurando che detti requisiti siano coerenti con quelli della direttiva quadro in materia di manutenzione e ispezione.

(5) A tale scopo, è altresì necessario includere nella direttiva 2006/42/CE un riferimento alla protezione dell'ambiente, limitando questo obiettivo alla categoria di macchine e ai rischi soggetti a requisiti specifici di protezione dell'ambiente.

(6) Le macchine per l'applicazione di pesticidi possono essere semoventi, trainate, montate sui veicoli, semimontate, aerotrasportate e fisse ed essere utilizzate a fini professionali o non professionali. Esse comprendono anche le macchine portatili e tenute a mano motorizzate o azionate manualmente munite di camera di pressione.

(7) La presente direttiva è limitata ai requisiti essenziali cui devono essere conformi le macchine per l'applicazione di pesticidi prima di essere immesse sul mercato e/o messe in servizio; alle organizzazioni europee di normalizzazione spetta invece il compito di elaborare le norme armonizzate che definiscono le specifiche dettagliate relative alle varie categorie di macchine di questo tipo al fine di consentire ai costruttori di conformarsi a tali requisiti.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

